

FIRENDAAMENTO DEE' ART. 3 DEL DDL n. 185 DEE
13.09.2018 "DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI
E TURISMO (A.C. 1037/A)

A DEE' ART. 3, COLUNNA 1, DOPO LA PAROLA "CATEGORIE"
E' AGGIUNTA LA SEGUENTE PAROLA: "NATIONALI".

UNAN.



emendamento articolo 6

Art. 6 – Definizione e caratteristiche dell'attività.

1. Sono Agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma on line.
3. Le Agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente in materia.
4. Le Agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese quelle di informazione e accoglienza turistica.

Art. 7 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

1. L'esercizio delle attività delle Agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio.
2. Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

Art. 8 - SCIA e comunicazioni di variazioni.

1. I titolari delle Agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la variazione del legale rappresentante nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, il trasferimento di sede nello stesso comune e la sostituzione del direttore tecnico.
2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'Agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione

UFFICIO

DDL 185/2018

UNAN

"Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Al comma 2 dell'articolo 10, dopo le parole *"devono specificare"* aggiungere le seguenti *"i criteri di determinazione del premio"*.

Rosa Barone


Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

UNAN,

✓
adunata del 5 Novembre 2018
Kne

DDL 185/2018

“Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 aggiungere il seguente periodo: *“Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.”*


Rosa Barone


Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Ritirato

voluto dal 5 Novembre 2018
Val

EMENDAMENTO ALL'ART. 11 DEL DDL M. 185 del
13.09.2008 "DISCIPLINA DELLE AGENZIE di VIAGGI
E TURISMO" (A.C. 1037/A)

All'art. 11, dopo il comma 2., è aggiunto il
seguente comma 3 " Il direttore tecnico ha il
vincolo di prestare la propria opera con carat-
tere di esclusività nell'agenzia".



C. MAN.

Subemendato all'emendamento all'ART 12

Comma 4) lettere C) sostituire le termine

"di pieno grado" con di "regolo grado"

Rosa B...

UNA...

"Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

Sostituire il comma 4 dell'articolo 12 con il seguente:

4. I requisiti linguistici prevedono il possesso di attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera a scelta. La competenza linguistica della lingua inglese dovrà essere certificata attraverso una delle seguenti modalità:

- certificazione di livello *CI* del *Common Framework of Reference for Languages* rilasciato da enti certificatori formalmente riconosciuti, come previsto dal DM 3889/2012 ;
- diploma di laurea magistrale nella lingua inglese;
- attestazione, per il candidato "madrelingua" inglese, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori.

La competenza linguistica della seconda lingua straniera scelta dal candidato dovrà essere certificata attraverso una delle seguenti modalità:

- certificazione di livello *B1*, per quanto riguarda le lingue europee, del *Common Framework of Reference for Languages* rilasciato da enti certificatori formalmente riconosciuti, come previsto dal DM 3889/2012 o, per quanto riguarda le lingue extraeuropee, attestato di equipollenza della certificazione;
- diploma di laurea triennale nella seconda lingua straniera scelta;
- attestazione, per il candidato "madrelingua" nella seconda lingua straniera scelta, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di primo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori."

secondo grado

Rosa Barone
Rosa Barone

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

CRAN

Adote del 5 Novembre 2018
Yne

Emendamento all'art. 12 del Disegno di legge n. 185 del 13.09.2018 "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo" (a. c. 1037/A).

All'art. 12 comma 4 il primo periodo è così sostituito:


"Requisiti linguistici sono la conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera da documentarsi, per ciascuna delle due lingue, mediante uno dei seguenti titoli:"

RETRATTO

05/11/18

EMENDAMENTO ALL'ART. 13 DEL DDL n. 185 del
13/09/2018 "Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo

All'art. 13 - 3^a comma dopo le parole "e ss. mm. ii"
sono aggiunte le seguenti parole "e per i candidati
che siano stati alle dipendenze ufficiali di m'agenzia
viagg. da almeno tre anni".



V. MAN.

DDL 185/2018

“Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. In alternativa al corso di formazione, il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dall'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).”

Rosa Barone

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

R. Barone

adottato e del 5 Novembre 2018

DDL 185/2018

"Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo"

Carone

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole "è previsto un esame finale" aggiungere le seguenti "organizzato dall'ente che ha erogato il corso di formazione".

Rosa Barone
Rosa Barone

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

UNA or.


*reduzione del 5 Novembre 2018
PHE*

UNAN.

Emendamento all'art. 14 del Disegno di legge n. 185 del 13.09.2018 "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo" (a. c. 1037/A).

Dopo il comma 1 dell'art. 14 è inserito il seguente comma:


} "L'esame di abilitazione è sostenuto anche dai candidati non obbligati a seguire il corso di formazione" *

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke extending to the right at the bottom.

EMERILANONTO ACCANT. 13 del DDL n. 135 del 13.05.2018

"Discipline delle Agenzie di Viaggio Turismo"

Art. 18 comma 4 sop. le parole "Turismo autorizzato"
le parole "viagge fuori salvo, pacchetti auto locali, viaggi che
mentano nelle loro strutture, ristoranti e quelli sotto a
esclusivo favore di anziani, minor e disabili, nei quali
sono devine essere amminati" sono copiate.




UnfAd.

Emendamento all'art. 19 del Disegno di legge n. 185 del 13.09.2018 "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo" (a. c. 1037/A).

All'art. 19 il comma 3 è così sostituito:

“La Struttura competente tiene, aggiorna e pubblica nell'area turismo del portale istituzionale della Regione Puglia l'elenco di cui al precedente comma 1, che è di pubblica consultazione.”

 (MAN.

APPR.

DDL 185/2018

“Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali. Il Comune dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.”

Rosa Barone


Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

UNA at.

Sedute del 5 Novembre 2018
ME

DDL 185/2018

“Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21

Al comma 1 dell'articolo 21 aggiungere la seguente lettera:

“e) è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.”.

Rosa Barone
Rosa Barone

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

V.A.A.F.

Adunata del 5 Novembre 2018
ME

Titolo 6 - Norme finali.

LMAN.

Art. 22 - Istituzione Servizio regionale "Professioni turistiche".

1. Nella struttura organizzativa della Regione Puglia con provvedimento di Giunta Regionale, è istituito, nell'ambito della Sezione Turismo, il "Servizio professioni turistiche" ed è individuata la relativa dotazione organica.
2. Il Servizio ha per oggetto le funzioni in materia di Professioni Turistiche, derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e della Città metropolitana, trasferite alla Regione ai sensi dell'art.6, comma 4, della l.r. 9/2016.

Art. 23 - Norma Finanziaria.

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 24 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

- a) la legge regionale 15 novembre 2007 n. 34 "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo";
- b) gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, del capo I della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6 "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11";
- c) la legge regionale 30 settembre 2014, n. 38 "Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)";
- d) gli articoli 28-29-30, del capo II della legge regionale 9 aprile 2018, n. 13 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività

(PENTASSUGLIA)